

DIREZIONE

Direttore: Simonetta Cannoni

Decreto n. 179 del 29/04/2019

Responsabile del procedimento: Simonetta Cannoni

Pubblicità/Pubblicazione: Atto non riservato/Pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia.

Ordinario [ X ]

Immediatamente eseguibile [ ]

Allegati: n.1

Oggetto:

Quantificazione risorse destinate al salario accessorio del personale di Arti – Anno 2018

**MOVIMENTI CONTABILI**

Voce di bilancio/Iniziativa		Tipo movimento	Importo
D. 7	“Debiti verso personale”	SPESA	€ 1.631.791,33

## IL DIRETTORE

Vista la l.r. 8 giugno 2018, n. 28 “*Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro*” che ha disciplinato la costituzione dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) ed in particolare:

- l'art. 20, con il quale si stabilisce che a decorrere dal 28.06.2018 il personale dirigenziale e delle categorie del comparto funzioni locali già operante nei Servizi per l'impiego delle Province toscane e della Città metropolitana di Firenze è trasferito presso l'Agenzia;

- l'art. 21, in cui si prevede che per l'anno 2018 le risorse per il salario accessorio dei dipendenti dell'Agenzia sono determinate, in analogia ai criteri di cui all'art. 1, comma 800, della l. 205/2017, in un importo non superiore a quello ottenuto moltiplicando il valore medio individuale del trattamento economico accessorio, anno 2018, del personale regionale, per il numero di unità di personale soggetto a trasferimento presso l'Agenzia;

- l'art. 22 che detta disposizioni di dettaglio per la fase transitoria, e precisamente:

- il comma 1, in base al quale il personale trasferito con titolarità di posizione organizzativa mantiene la retribuzione di posizione già disciplinata dagli articoli 10 del CCNL 31.03.1999 e dall'art. 10 del CCNL 22.01.2004 del comparto delle regioni e delle autonomie locali, riconosciuta presso l'Amministrazione di provenienza all'atto del trasferimento, fino alla conclusione delle procedure di attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa previste dal CCNL del comparto funzioni locali 2016-2018;
- il comma 2, a norma del quale le indennità già disciplinate dall'art. 17, comma 2, lett. e), f) ed i) del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 01.04.1999 riconosciute alla data del trasferimento dalle amministrazioni di provenienza al personale trasferito continuano ad essere corrisposte negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni, sino al 31.12.2018, salve diverse determinazioni stabilite nel contratto integrativo sottoscritto a seguito del CCNL del comparto funzioni locali 2016-2018;
- il comma 5, in base al quale l'Agenzia, sino alla stipula del contratto integrativo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori ed in ogni caso fino al 31.12.2018, applica il sistema di valutazione in vigore per il personale regionale, disciplinato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 33/R del 24.03.2010;
- il comma 6, in forza del quale l'Agenzia corrisponde al personale trasferito i compensi di produttività già disciplinati dall'art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali sottoscritto in data 01.04.1999 e la retribuzione di risultato già disciplinata dall'art. 10 del medesimo CCNL 01.04.1999 e dall'art. 10 del CCNL del comparto delle regioni e delle Autonomie locali sottoscritto in data 22.01.2004 relativi all'annualità 2018;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 604 del 08.06.2018 con la quale è stata definita la costituzione dell'Agenzia ARTI a far data dal 28.06.2018;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 605 del 08.06.2018 con la quale è stato individuato il personale soggetto a trasferimento presso l'Agenzia ARTI;

Richiamato il decreto n. 1/2018 del direttore dell'Agenzia ARTI con il quale è stato disposto l'inquadramento presso l'Agenzia del personale trasferito ai sensi dell'art. 20 della citata l.r. 28/2018;

Visto il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ed in particolare l'art. 23, comma 2, che prevede che *“(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)”*;

Richiamate le circolari della Ragioneria generale dello Stato nn. 12/2011, 20/2015 e 12/2016 che dettano disposizioni applicative in materia di decurtazioni dei fondi destinati alla contrattazione integrativa in riferimento ai previgenti vincoli di decurtazione di cui all'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 e dall'art. 1 comma 236, della legge 208/2015;

Richiamato l'art. 20, comma 7 della l.r. 28/2018, che dispone che all'Agenzia, in quanto ente di nuova istituzione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 36, del DL 78/2010 secondo le quali per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica;

Visto il CCNL del personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018, ove, nel disciplinare le risorse destinate al salario accessorio, si prevede che a decorrere dall'anno 2018, le risorse destinate alle posizioni organizzative non entrano a far parte del fondo delle risorse decentrate ma vengono corrisposte a carico dei bilanci dei singoli enti, rendendosi pertanto necessario procedere alla quantificazione del fondo delle risorse decentrate e, separatamente, dello stanziamento destinato alla retribuzione accessoria delle posizioni organizzative;

Richiamati in particolare i seguenti articoli del citato CCNL 2016-2018:

- l'art. 67, comma 1, che prevede che *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,2% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”*;

- l'art. 15, comma 5, in base al quale *“A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti”*;

- l'art. 67, comma 7, in base al quale *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”*;

Ritenuto di dover procedere alla quantificazione della consistenza del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018 di cui all'art. 67 del citato CCNL del personale del comparto funzioni locali sottoscritto in data 21.05.2018 e alla determinazione delle risorse ascrivibili per l'anno 2018 alla retribuzione accessorie delle posizioni organizzative;

Dato atto che le risorse per il salario accessorio del personale della Regione Toscana sono state quantificate in via preventiva con decreto dirigenziale n. 15107/2018;

Rilevato tuttavia che tale quantificazione sarà oggetto di aggiornamento a seguito dell'emanazione del DPCM di cui all'art. 23, comma 4, del D.lgs. 75/2017, che definirà i parametri richiamati dall'art. 1, comma 800, della l. 205/2017, norma che dà facoltà alle Regioni di incrementare le risorse destinate al trattamento economico accessorio per realizzare l'armonizzazione del trattamento economico accessorio del personale trasferito presso le Regioni nell'ambito dei processi di riordino istituzionale avviati con la l. 56/2014;

Dato atto che, nell'attesa dell'entrata in vigore del citato DPCM, si rende necessario quantificare in via provvisoria il fondo delle risorse decentrate del personale dell'Agenzia relativo all'anno 2018, inserendovi, secondo quanto previsto dal richiamato art. 22 della l.r. 28/2018, le risorse necessarie alla corresponsione al personale dei compensi di produttività e, al contempo, determinare le risorse ascrivibili alle posizioni organizzative;

Ritenuto pertanto, in applicazione della citata l.r. 28/2018, di quantificare in via provvisoria ai sensi dell'art. 21 della citata l.r. 28/2018:

- l'ammontare delle risorse da destinare alle posizioni organizzative secondo le disposizioni di cui all'art. 22, commi 1 e 6, della l.r. 28/2018, facendo riferimento, per la retribuzione di risultato, alla misura percentuale prevista dalle singole Amministrazioni di provenienza;
- l'ammontare delle risorse decentrate dell'anno 2018 calcolate, relativamente ai compensi di produttività, in funzione dei valori medi dei compensi di produttività erogati dalla Regione Toscana ai propri dipendenti a valere sul fondo costituito con il citato decreto dirigenziale 15107/2018;

Dato atto che si procederà con successivo atto, una volta che sia possibile quantificare in via definitiva il valore di riferimento previsto dall'art. 21 della l.r. 28/2018, alla definitiva quantificazione delle risorse per il salario accessorio del personale dell'Agenzia;

Visto il decreto legge 25.06.2008, n. 112 *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ed in particolare l'art. 71 comma 1 e le relative indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni, che, nel definire il trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia, prevedono che i risparmi da ciò derivanti, resi indisponibili alla contrattazione integrativa, vadano a migliorare i saldi di bilancio delle Amministrazioni non statali;

Rilevato che le somme non corrisposte ai dipendenti in applicazione dell'art. 71 comma 1 del decreto legge 112/2008 sopra richiamato saranno quantificate a consuntivo, allorché saranno noti i dati relativi alle assenze dell'anno 2018, e che tali somme saranno rese indisponibili alla contrattazione;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 187 del 28.11.2018 con il quale la sottoscritta è stata nominata Direttore dell'Agenzia regionale Toscana per l'impiego;

Dato atto che il presente decreto è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 21 novies, comma 3 della L.R. 32/2002;

Data informazione alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

DECRETA

1. di determinare in via provvisoria la quantificazione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) dell'anno 2018, al netto - come previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL del personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018 - delle risorse destinate alla retribuzione accessoria delle posizioni organizzative di cui all'art. 8 del CCNL del 31.03.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.01.2004, nell'importo di € 1.134.000;
2. di quantificare le risorse ascrivibili nell'anno 2018 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, in conformità ai criteri previsti dall'art. 22 della l.r. 28/2018, in complessivi € 162.991,08 per dodici mensilità; l'importo relativo al risultato, di € 32.598,22, pari a dodici mensilità, viene corrisposto interamente da Arti; l'importo riferito alla posizione di € 130.392,86 è corrisposto per € 63.588,72 dagli Enti di provenienza e, dal 28 giugno 2018, per un importo pari ad € 66.804,14, da Arti;
3. di dare atto che la determinazione del fondo è operata in via provvisoria e che pertanto essa sarà oggetto di aggiornamento in relazione alla definitiva determinazione del valore previsto dall'art. 21 della citata l.r. 28/2018;
4. di dare atto che alla quantificazione delle economie derivanti dall'applicazione dell'art. 71 del decreto legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 si procederà a consuntivo, rendendo tali somme indisponibili alla contrattazione;
5. di dare atto che la quantificazione del fondo di cui al punto 1), unitamente alle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di cui al punto 2) genera una spesa per oneri riflessi e IRAP a carico dell'Agenzia pari a € 398.388,97 per un totale di € 1.631.791,33 al lordo oneri, spesa che risulta imputata nel bilancio d'esercizio 2018, approvato con decreto n. 178 del 29 Aprile 2019, alla voce "debiti verso personale", come dettagliato nell'allegato A) parte integrante del presente decreto.

DIRETTORE  
Simonetta Cannoni

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per l'impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.